



E

5-15

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la Direttiva 2009/12 CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che ha stabilito principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;
- VISTO in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva, in base al quale *"Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti."*;
- VISTO l'art.17 comma 34-bis del decreto legge 1-7-2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto che *"al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione",

VISTO

il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 81), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE;

VISTO

in particolare l'art. 75 del menzionato decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base al quale *"I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza"*;

VISTO

l'art. 22 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, che ha fatto salvo il completamento delle procedure in corso, alla data di entrata in vigore *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, volte alla stipula dei contratti di programma, sia ordinari che in deroga, con le società di gestione aeroportuali;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2012 di approvazione del Contratto di Programma relativo all'aeroporto di Venezia Tessera stipulato tra la "Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A." (SAVE S.p.A.) e l'ENAC in data 26 ottobre 2012 ed il successivo Atto aggiuntivo in data 28 dicembre 2012;
- VISTA la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (*GURI n. 221 del 22 settembre 2007*), con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato approvato il documento tecnico allegato alla medesima delibera intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (*GURI n. 128 del 3 giugno 2008*), con la quale il CIPE ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007;
- VISTO in particolare il paragrafo 5.1. del predetto documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "Linee Guida" applicative della medesima delibera;
- VISTO il decreto interministeriale 10 dicembre 2008 (*GURI n. 42 del 20 febbraio 2009*), di approvazione delle suddette «Linee guida»;
- VISTA la delibera CIPE n. 96 del 6 novembre 2009 (*GURI n. 161 del 13 luglio 2010*), che ha ulteriormente modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (*voli Intra-UE*) e per quelli extracomunitari (*voli Extra-UE*), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 della Direttiva 2009/12/CE;
- VISTO il decreto interministeriale n. 373 in data 14 ottobre 2013 con il quale sono state modificate le citate "Linee guida";
- RITENUTO necessario procedere all'adeguamento dell'articolazione tariffaria dei diritti di approdo e partenza di cui all'allegato n. 10 al Contratto di Programma sopra citato, in conformità alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale di modifica delle "Linee guida";
- VISTA la nota n. 96551/DG in data 13.08.2013, con la quale l'ENAC ha chiesto ai gestori aeroportuali che hanno un contratto di programma in vigore di trasmettere la proposta di unificazione del diritto di approdo e partenza per i voli intra/extra UE;
- VISTA la nota 0102524/DG in data 05.09.2013, con la quale l'ENAC, acquisite le proposte dai suddetti gestori ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la tabella delle risultanze della richiamata unificazione dei diritti per ciascuno degli aeroporti interessati;
- VISTA la nota n.113855 in data 07.10.2013, con la quale l'ENAC ha invitato le Società di gestione aeroportuale interessate ad attivare con urgenza la più





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ampia, necessaria informativa presso gli utenti aeroportuali sui criteri seguiti nell'unificazione dei predetti diritti di approdo e partenza, con particolare riguardo ai principi di non discriminazione dei vettori e neutralità economica per i gestori, nonché sulle risultanze matematiche dell'applicazione dei suddetti criteri;

VISTA

la nota n.114040 in data 07.10.2013, con la quale l'ENAC ha illustrato i criteri seguiti nel processo di unificazione dei diritti di approdo e partenza UE-Extra UE sugli scali provvisti di contratto di programma, dando atto di aver acquisito e verificato le proposte dei suddetti gestori risultanti conformi alle previsioni contenute nel decreto di modifica delle "Linee guida" e, in particolare, al criterio di neutralità di impatto economico per i gestori stessi;

CONSIDERATO

che, in allegato alla medesima nota, l'ENAC ha trasmesso contestualmente la nuova scheda contenente la proposta di modifica dell'articolazione tariffaria dei diritti di approdo e partenza nello scali di Venezia Tesserà, sottoscritta dalla Società SAVE S.p.A. e dall'ENAC stesso, di cui di cui all'allegato n. 10 del Contratto di Programma sopra specificato;

CONSIDERATO

che la citata articolazione tariffaria resta, comunque, assoggettata al monitoraggio annuale previsto dal citato contratto di programma,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

Art. 1

1. L'articolazione tariffaria dei diritti di approdo e partenza, contenuta nella tabella di cui all'allegato n. 10 del Contratto di Programma specificato in premessa, è sostituita dall'articolazione riportata nella nuova tabella allegata al presente decreto.
2. I diritti di approdo e partenza indicati nella nuova tabella di cui comma 1 entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite avviso, entra in vigore alla data di pubblicazione.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, 29 OTT. 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2012	2013	2014	2015	2016
IMBARCO PAX ⁽¹⁾					
Tariffe adulti					
di cui Av. Comm. INTRA UE	8,16	8,15	8,15	8,49	9,28
di cui Av. Comm. EXTRA UE	9,79	9,78	9,78	10,19	11,13
Tariffe children					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,08	4,08	4,08	4,25	4,64
di cui Av. Comm. EXTRA UE	4,90	4,89	4,89	5,10	5,57
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
SICUREZZA PAX	2,77	2,77	2,80	2,84	3,00
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,42	1,42	1,43	1,44	1,52
SOSTA	0,57	0,55	0,55	0,57	0,58
APPRODO E PARTENZA ⁽²⁾					
Tariffe tonnelloaggio fino a 25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	3,18	3,24	3,82	4,33	4,39
di cui Av. Gen. INTRA UE *	3,18	3,24	3,82	4,33	4,39
di cui Av. Comm. EXTRA UE	4,04	4,13	3,82	4,33	4,39
di cui Av. Gen. EXTRA UE *	4,04	4,13	3,82	4,33	4,39
Tariffe tonnelloaggio >25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,04	4,13	4,81	5,46	5,53
di cui Av. Gen. INTRA UE *	4,04	4,13	4,81	5,46	5,53
di cui Av. Comm. EXTRA UE	5,04	5,15	4,81	5,46	5,53
di cui Av. Gen. EXTRA UE *	5,04	5,15	4,81	5,46	5,53
PONTILI ⁽³⁾					
Sosta fino a 60'	57,68	57,48	57,83	59,86	92,54
> 60' - 90'	76,82	76,56	77,03	79,73	123,25
> 90' - 120'	140,14	139,67	140,52	145,44	224,85
> 120' (successivi 15' o frazione)	20,80	20,73	20,86	21,59	33,38
BANCHI CHECK-IN**					
canone mensile per banco check-in	1.806,13	1.733,48	1.677,44	1.658,59	1.845,58
tariffa oraria (120') per la richiesta di "banchi extra"	17,80	17,08	16,53	16,34	18,18
LOCALI/SPAZI OPERATIVI***					
Area coperta ricovero botti igieniche - magazzino scorte - hangar mezzi	5,00	7,75	8,82	10,06	10,81
Spogliatoi - magazzini	12,48	19,37	22,03	25,13	27,01
Uffici operativi	16,65	25,83	29,39	33,52	36,02
Postazioni lost & found (costo a postazione/mese)	594,43	922,45	1.049,49	1.196,98	1.286,26
PRM	0,93	0,98	0,98	1,02	1,06

Note

Per l'anno 2010 il canone concessorio è abbattuto del 75% mentre a partire dal 2010 lo stesso è stato ripristinato nella sua interezza (100%) .

(1) Nelle annualità 2012-2016 il diritto di imbarco pax include anche i costi relativi a: impianti BHS, informativa al pubblico, Arco/CUTE e coordinamento di scalo.

(2) Il diritto di approdo e partenza incorpora anche i costi relativi a: impianto 400Hz (Inclusi i consumi di energia alle piazzole), informativa di scalo, impianto de-icing e relativa attività di assistenza a terra, beni di uso comune. Per quanto riguarda il servizio de-icing resta addebitato separatamente il liquido di deghiacciamento. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali aa/mm calcolata in base alla quota traffico (tonnellaggio aa/mm) che ha sostato per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia).

* La tariffa di Aviazione Generale deve essere moltiplicata per due per la quota da versare allo Stato ex lege n. 656 del 30/11/1994.

** Il corrispettivo per l'affitto dei banchi check-in è da intendersi quale canone mensile, mentre per la richiesta di "banchi extra" il corrispettivo è su base oraria (120').

*** Il corrispettivo per i locali e spazi operativi è da intendersi quale costo a metro quadro su base mensile.



Handwritten signature